# COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO

Provincia di Foggia

# ICI

# IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO DELLE ENTRATE**

Visti gli artt. 3,6,8,10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni:
Visto il primo comma dell'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla Legge 24.10.1996, n. 556;
Visto il comma48 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
Visto l'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006;
Visto l'art. 1, commi dal n. 166 al n. 169, della legge 27 dicembre 2006 n 296;
Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con atto di C.C. n. 20 del 09.04.2010;
Visto l'arti del D.L. 27 maggio 2008 n.93;
Vista la deliberazione che ha stabilito aliquote, riduzioni e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010;

## AVVERTE

1. Per l'anno 2010 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote (delibera del
   Consiglio Comunale n. 28 del 13.05.2010):
   - aliquota del **4,50%» *(quattrovirgolacinquanta per mille)* ABITAZIONE PRINCIPALE** e sue pertinenze (pertinenze = categorie catastali B/8, C/2, C/6), salvo le esenzioni di cui al D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni in L. 126/2008;
   - aliquota ordinaria del **6%„ *(sei per mille)*** fabbricati accatastati di cat.A/9, A/10, B, C, D, E;
   - aliquota del **7,0%» *(sette per mille)*** per gli immobili posseduti come abitazioni aggiuntive (fabbricati accatastati di cat . A, escluso A/1, A/9);
   - aliquota del **6%„ (*sei per mille)* AREE FABBRICABILI.**
2. Con effetto dal 1 ° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento.
3. Per l'anno 2010 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono Euro 103,50 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (solo per quelle di categoria A1, A8 e A9).
4. L'art.1 del D.L. 27 maggio 2008 n.93 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come definita dal D.Lgs. n.504/1992, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con il vigente regolamento, ad eccezione di quelle di categoria A1,A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di € 103,50.
5. Il pagamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 2010 deve essere effettuato:
   - la 1^ rata da pagare dal 1 °al 16 giugno, deve essere pari al 50% dell'imposta pagata per l'anno 2009, oppure in unica soluzione, con stessa scadenza, secondo le aliquote stabilite per l'anno 2010.
6. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato <u>esclusivamente</u> al Comune di San Nicandro con le seguenti modalità:
   - versamento sul c/c postale n. 000089930176 intestato a: COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO SERVIZIO I.C.I. presso un qualsiasi ufficio postale;
   - direttamente presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Milano Filiale di San Nicandro Garganico;
   - versamento mediante modello F24 presso banche, agenzie postali, ecc.

Si precisa che i versamenti eseguiti con modalità diverse ed intestati ad altri Enti o Società non saranno ritenuti validi.

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell'I.C.I. da essi dovuta per l'anno 2010, oltre che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995. Tutti i versamenti devono essere arrotondati all'euro (art. 1, comma 166, Legge Finanziaria 2007).

1. A seguito della pubblicazione del Provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del territorio con cui si accerta l'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali da parte delle P.A., il cui utilizzo per via telematica è stato regolato da un precedente decreto del Territorio datato 13 novembre 2007, è soppresso a partire dal 1 "gennaio 2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione e la comunicazione ICI. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta (ad es. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati) e permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che non si ricavano dalla banca dati catastale dell'Agenzia del Territorio, come, ad esempio, per l'immobile che ha acquisito o perso la caratteristica della ruralità, o per il terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa, ovvero per l'immobile che è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria o nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (art.37, c.53, della legge n. 248/2006)
2. Le informazioni e documentazioni necessarie all'applicazione dell'imposta possono essere richieste al personale dipendente, presso l'Ufficio Unico delle Entrate del Comune.